

Assicurazione sulla vita a premi annui costanti o rivalutabili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



Titutela Premio Annuo

Contratto a vita intera con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 31 marzo 2021 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, Italiana Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Sito internet: www.italiana.it, - E-mail: benvenutitaliana@italiana.it - PEC: italiana@pec.italiana.it; Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2020 il patrimonio netto della Società è pari a 701.498.150 euro, di cui 57.626.357 euro relativi al capitale sociale e 643.871.793 euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.italiana.it alla sezione "Relazioni e bilanci". L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 265,8% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 956.403 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR - pari a 359.817 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo è pari a 161.917 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

GARANZIA PRINCIPALE

- Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato: Il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del valore di riscatto del capitale assicurato, crescente in base ad una legge predeterminata.
- Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale: Il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato, crescente in base ad una legge predeterminata.

GARANZIE COMPLEMENTARI

Prestazioni in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità totale e permanente: l'esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale;

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato, prima della scadenza del periodo di differimento, dovuta a qualunque causa: il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale assicurato costante, aggiuntivo rispetto a quello assicurato con la Garanzia Principale di cui al punto b);

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato, prima della scadenza del periodo di differimento, dovuta a infortunio o incidente stradale: il raddoppio o la triplicazione del capitale assicurato per il caso di morte previsto dalla Garanzia Principale.

Prestazioni in caso di diagnosi di malattia grave:

- l'esonero dal pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale;
- Il pagamento all'Assicurato stesso del capitale definito in polizza.

OPZIONI CONTRATTUALI

Il Contraente può richiedere la conversione del valore di riscatto disponibile sul contratto, purché di importo almeno pari a Euro 50.000,00, in una rendita vitalizia che potrà assumere una delle seguenti forme:

- rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita;
- rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'assicurazione complementare non contempla i casi di invalidità che siano l'espressione o la conseguenza di infortuni, malattie, malformazioni, o situazioni patologiche insorte o comunque preesistenti anteriormente alla stipulazione della polizza, anche se all'epoca non ancora conosciute.

Sono inoltre esclusi dall'oggetto dell'assicurazione i casi di invalidità specificati all'Art. 7 - Esclusione dell'Assicurazione Complementare – delle Condizioni di Assicurazione (Sez. 3/A).

Assicurazione per il caso di morte da infortunio Art. 4 Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni – delle Condizioni di Assicurazione (Sez. 3/B).



Ci sono limiti di copertura?

Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali e qualunque possa esserne la causa, con la sola limitazione di garanzia sotto specificata nel caso in cui il decesso sia:

- avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;

o causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;

- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del - Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;

- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili. In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Le Garanzie Complementari, abbinabili alla garanzia principale del contratto, prevedono, in talune particolari circostanze, periodi di sospensione della garanzia e limitazioni nella copertura del rischio. Per una completa descrizione di queste casistiche si rimanda alle seguenti Sezioni delle Condizioni di Assicurazione:

- 3/A (Assicurazione per il caso di invalidità totale e permanente);

- 3/B (Assicurazione per il caso di morte da infortunio);

- 3/C (Assicurazione Temporanea per il caso di morte);

- 3/E (Assicurazione "SalvaVita" per il caso di malattia grave)

Limite alla prestazione: la garanzia complementare si applica a condizione che, alla sottoscrizione del contratto, il valore risultante dalla moltiplicazione tra il premio annuo e la durata contrattuale (meno 1) sia uguale o inferiore a 100.000 euro. Per importi superiori, fino ad un limite massimo di 150.000,00 euro, la garanzia verrà erogata previa autorizzazione da parte della Compagnia.

Carenza

La stipulazione del presente contratto, indipendentemente dalla presenza o meno delle Garanzie Complementari, potrà richiedere (in funzione del livello delle prestazioni) una specifica documentazione sanitaria. È tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso è previsto un periodo di carenza (limitazione della prestazione assicurata) di sei mesi.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Società o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede della Società o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per la casistica prevista dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione nella tabella "Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione".

Prescrizione: i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Erogazione della prestazione: la Società effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, relative alla residenza del Contraente o alla variazione della stessa, possono comportare effetti fiscali tali da compromettere le prestazioni nette del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ direttamente all'Intermediario (nei limiti degli importi indicati in proposta) con: <ul style="list-style-type: none"> - assegno bancario, postale o circolare con clausola di non trasferibilità; - bonifico Sepa; - bancomat/carta di credito; ▪ direttamente alla Compagnia (nei limiti degli importi indicati in proposta) con: <ul style="list-style-type: none"> - bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. sul c/c bancario Codice IBAN IT57G0313801000000012611406, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banca Reale - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino indicando come causale: NUMERO DI PROPOSTA o NUMERO DI POLIZZA / NOME e COGNOME CONTRAENTE.. - assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A., con clausola di non trasferibilità. <p>I premi annui successivi al primo possono essere versati tramite due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ direttamente all'intermediario con le modalità sopraindicate per il versamento del primo premio; ▪ tramite procedura di incasso automatico a mezzo SDD (obbligatoria in caso di periodicità mensile). In questo caso, se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, il Contraente deve versare in unica soluzione, alla decorrenza del contratto, l'importo relativo ai premi dei primi due mesi. <p>Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.</p> <p>Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata "Prefin Plus", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare un cumulo di premi superiore a 5.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata "Prefin Plus" nell'arco temporale di un anno.. Tali limiti potranno essere successivamente modificati dalla Società.</p>
Rimborso	Oltre alla facoltà di revoca della proposta e recesso del contratto il Contraente non può chiedere il rimborso del premio pagato se non esercitando, il diritto di riscatto qualora siano state pagate almeno tre intere annualità di premio (due annualità, in caso di durata contrattuale inferiore a 5 anni).
Sconti	Non previsti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato; il periodo di pagamento dei premi ("periodo di differimento") è invece limitato ad un numero di anni, predefinito e stabilito in proposta, che è compreso tra un minimo di 2 anni e un massimo di 40 anni.
Sospensione	<p>Le Garanzie Complementari sopra descritte, abbinabili alla garanzia principale del contratto, prevedono, in talune particolari circostanze, periodi di sospensione della garanzia e limitazioni nella copertura del rischio. Per una completa descrizione di queste casistiche si rimanda alle seguenti Sezioni delle Condizioni di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3/A (Assicurazione per il caso di invalidità totale e permanente); - 3/B (Assicurazione per il caso di morte da infortunio); - 3/C (Assicurazione Temporanea per il caso di morte); - 3/E (Assicurazione "SalvaVita" per il caso di malattia grave).



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Il Contraente, fino al momento della conclusione del contratto, ha la facoltà di revocare la propria proposta di assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R.. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, con il diritto di trattenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale imposta, qualora presente per componenti non vita del premio; - le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute.
Recesso	<p>Il Contraente ha altresì il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è stato concluso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a Italiana Assicurazioni SpA, ed allegando l'originale di polizza con eventuali appendici. La notifica del recesso libera le Parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di spedizione della lettera raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto, con il diritto di trattenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale imposta, qualora presente per componenti non vita del premio; - le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute; - la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto

Risoluzione	Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata se risultano versate meno di tre intere annualità di premio (due annualità, in caso di durata del periodo di differimento inferiore a 5 anni), si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società
--------------------	---

 Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Riduzione SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Valori di riscatto e riduzione	<p>Riduzione: È necessario effettuare il pagamento di un minimo di 3 annualità di premio (due annualità, in caso di durata del periodo di differimento inferiore a 5 anni) per maturare il diritto alla riduzione della prestazione a scadenza. A condizione che siano state versate almeno le annualità minime di premio indicate al punto precedente, il Contraente interrompere il versamento dei premi con conseguente riduzione delle prestazioni assicurate. Il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione</p> <p>Il capitale ridotto si ottiene con la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si rileva il valore di riscatto calcolato, alla data di sospensione del pagamento dei premi; 2. si divide tale valore per il coefficiente di riscatto, in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato con la seguente avvertenza: nel caso in cui l'età raggiunta non fosse intera, il coefficiente da considerare deve essere ottenuto mediante interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età vicine. <p>Il capitale ridotto è soggetto a rivalutazione annuale.</p> <p>Le eventuali Garanzie Complementari abbinate alla Garanzia Base non hanno alcun valore di riduzione e cessano da ogni effetto.</p> <p>Riscatto: Qualora siano state pagate almeno tre intere annualità di premio (due annualità, in caso di durata contrattuale inferiore a 5 anni), la Società consente la risoluzione del contratto liquidando, come valore di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo di seguito specificati.</p> <p>Criteri di Calcolo:</p> <p><u>A) Riscatto di polizza al corrente con il pagamento dei premi:</u></p> <p>A1) Forma a Premio annuo Costante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si calcola il coefficiente determinato dal rapporto tra il numero dei premi annui pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo) ed il numero dei premi annui previsti dalla polizza; 2. si somma al capitale inizialmente assicurato, moltiplicato per il coefficiente definito al punto 1), la differenza tra il capitale rivalutato alla data della richiesta del riscatto ed il capitale iniziale; 3. si moltiplica l'importo ottenuto al punto 2) per il coefficiente di riscatto, in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato; 4. si calcola il coefficiente determinato dal rapporto tra il numero dei premi annui non ancora pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo), e il numero dei premi annui pattuiti. Qualora il numero dei premi annui pattuiti fosse inferiore a dieci anni, si conviene che il divisore da utilizzare sia pari a dieci; 5. si toglie dall'ammontare ottenuto al punto 3), il 75% dell'ultimo premio netto annuo, anche se pagato parzialmente, moltiplicato per il coefficiente definito al punto 4). <p>A2) Forma a Premio annuo Rivalutabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si calcola il coefficiente determinato dal rapporto tra il numero dei premi annui pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo) ed il numero dei premi annui previsti dalla polizza; 2. si moltiplica il capitale rivalutato al momento della richiesta del riscatto, per il coefficiente definito al punto 1); 3. si moltiplica l'importo ottenuto al punto 2) per il coefficiente di riscatto, in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato con le "Avvertenze" sotto riportate; 4. si calcola il coefficiente determinato dal rapporto tra il numero dei premi annui non ancora pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo), e il numero dei premi annui pattuiti. Qualora il numero dei premi annui pattuiti fosse inferiore a dieci anni, si conviene che il divisore da utilizzare sia pari a dieci; 5. si toglie dall'ammontare ottenuto al punto 3), il 75% dell'ultimo premio netto annuo, anche se pagato parzialmente, moltiplicato per il coefficiente definito al punto 4). <p>B) Riscatto di polizza già Ridotta (entrambe le forme):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si rileva il valore del capitale ridotto rivalutato alla data di richiesta del riscatto; 2. si moltiplica tale valore per il coefficiente di riscatto, in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato. <p>C) Riscatto dopo il termine del periodo di differimento (entrambe le forme):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. si rileva il valore del capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto; 2. si moltiplica tale valore per il coefficiente di riscatto, in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato.
	Richiesta di informazioni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche che intendono rendere possibile l'accumulo di un capitale con un profilo di rischio/rendimento orientato alla protezione e all'incremento dello stesso nel medio-lungo periodo



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, i seguenti costi sono a carico del contraente:

- **Costo complessivo (Garanzia Base):** costo complessivo per spese di acquisizione, gestione ed incasso, prelevato da ogni premio annuo, ammonta al 12% del premio stesso (al netto delle spese di emissione e dei diritti di quietanza), più un ulteriore percentuale che, in funzione della durata del periodo di pagamento del premio e dell'età dell'Assicurato, varia da un minimo dello 0,05% ad un massimo dell'8,61% del suddetto premio annuo.
- **Spese di emissione:** 2,00 euro applicati "una tantum" all'emissione del contratto
- **Diritti di quietanza:** 2,00 euro per ciascuna rata di premio successiva alla prima
- **Commissione di rivalutazione annua:** La percentuale trattenuta dalla Società sul rendimento conseguito dalla gestione interna separata è pari a 0,9 punti percentuali. Tale aliquota è aumentata di un valore pari a 0,1 per ogni punto intero di rendimento lordo superiore al 4%.

Costi rateazione premi:

Rateazione del Premi	Interessi sul premio di rata
Semestrale	1,50%
Quadrimestrale	2,50%
Trimestrale	2,00%
Mensile	2,50%

- **Costi delle garanzie complementari:** si rimanda alla Nota Informativa – punto 3. "Premi"
- **Costi di riscatto:** Il valore si ottiene moltiplicando il capitale ridotto per un coefficiente che dipende dall'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta. Nessun costo è previsto per l'istruzione della pratica di riscatto.

Quota parte: la quota parte percepita dagli intermediari è pari al 51,01%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il rendimento annuo da attribuire alle polizze "Protezione Plus" è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata "PREFIN PLUS", una quota di base pari a 0,9 punti percentuali. Tale quota, trattenuta dalla Società, cresce di un valore pari a 0,1 per ogni punto intero di rendimento lordo dalla Gestione Interna Separata Prefin Plus superiore al 4%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento così attribuito, diminuito del tasso tecnico, pari allo 0,5%, già riconosciuto nel calcolo della prestazione inizialmente assicurata, che costituisce la garanzia minima di rivalutazione della prestazione assicurata per tutta la durata contrattuale.

Il Gruppo utilizza un approccio che incorpora le valutazioni dei rischi di sostenibilità derivanti dall'integrazione dei fattori di sostenibilità (ESG - Environmental, Social e Governance) all'interno dei suoi processi di investimento. La Politica di gestione dei rischi presidia, infatti, tra gli altri rischi, anche quelli di sostenibilità

Dal 1° gennaio 2020 il Gruppo ha approvato la Politica in materia di investimenti sostenibili, che formalizza un framework, già parzialmente perseguito nella prassi, volto ad integrare i rischi di sostenibilità nelle decisioni d'investimento. Tale documento si applica alla Gestione Separata sottostante il prodotto.

Nella selezione e gestione degli investimenti si applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale, in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale, in particolare attraverso: (i) esclusioni settoriali e normative, (ii) valutazione dell'investimento tramite l'assegnazione di un ESG score proprietario, differenziato per ciascuna asset class e (iii) iniziative di impact investing.

Reale Group stabilisce, per le strategie sopra indicate, obiettivi, criteri qualitativi e limiti quantitativi per indirizzare gli investimenti e incorporare le logiche ESG all'interno dei propri portafogli.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS oppure CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it
------------------------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>"Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino.</p> <p>La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato.</p> <p>Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.</p> <p>Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito www.italiana.it.</p> <p>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.</p>

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>IMPOSTA SUI PREMI: i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.</p> <p>DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI: i premi non sono detraibili ai fini Irpef.</p> <p>TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE: le somme ricevute a seguito di assicurazione sulla vita sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, esenti dall'imposta sulle successioni e dall'IRPEF; sono escluse anche dall'applicazione dell'imposta sostitutiva (come indicato al punto 2) unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico; 2) le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A., in dipendenza di contratti assicurativi, in caso di vita o di morte dell'Assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente - sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati. Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata (D.lgs. 47 del 18/2/2000, DL 138/2011 e successive modifiche e integrazioni). I rendimenti da assoggettare all'imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici e equivalenti. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato; 3) nel caso in cui si eserciti l'opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto 2, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno solo sugli importi maturati derivanti da rivalutazione. <p>Avvertenza: Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Italiana Assicurazioni S.p.A. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Italiana Assicurazioni S.p.A. potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare..</p>

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICORRENZA ANNIVERSARIA, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.